

MONICA ZARA

NOTAIO

Corso Monforte, 48 - 20122 MILANO
Tel. 02/76316519 - Fax 02/796475
e-mail: studio@mzara.it
Partita IVA: 04653560963

N. 65091/18692 di repertorio

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 16 (sedici) aprile 2021 (duemilaventuno) - in Milano, Corso Monforte n. 48.

Davanti a me MONICA ZARA notaio residente in Milano ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei signori:

- ROTTI VALERIA, nata a Milano il 29 marzo 1967,
- DALLA COSTA CARLOTTA, nata a Negrar (VR) il 6 ottobre 1987, entrambi domiciliate ai fini del presente atto in Milano, Corso Monforte n. 48, testimoni aventi i requisiti di legge, è presente il signor:

- **CAMPANINI Riccardo**, nato a Milano 29 luglio 1959, residente a Padova, Via Castelmorrone n. 46, codice fiscale CMP RCR 59L29 F205B.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CASA NATALE STURZO ONLUS"

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Caltagirone (CT), Via Santa Sofia n. 21.

ART. 2

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;

- beneficenza;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare, la Fondazione si propone il perseguimento dei seguenti scopi:

- la valorizzazione della casa natale di don Luigi Sturzo sita a Caltagirone (Catania) a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale, mediante

REGISTRATO A MILANO
Ufficio Territoriale - Atti
Pubblici - DP I
il 05/05/2021
n. 37838
Serie 1T
€ 245,00

la realizzazione e la gestione di un "Centro Polifunzionale" (Museo, Centro Studi, Biblioteca, Centro Convegni, Foresteria) denominato "Casa Museo Sturzo" da destinare a fini sociali e culturali nonché mediante la diffusione, la didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- la gestione di tutte le attività socio-culturali, convegnistiche ed editoriali, nonché tutte le attività annesse e connesse alla tutela, fruizione e valorizzazione del bene "Casa Museo Sturzo", dell'Archivio e della Biblioteca in esso contenuti, secondo la normativa vigente e d'intesa con gli Enti allo scopo preposti;

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con possibilità di istituire borse di studio o altre forme di sovvenzionamento, a favore di studiosi negli ambiti di particolare interesse sociale già percorsi dalle personalità di Mario e Luigi Sturzo, Emanuele Taranto e Carmelo Caristia, quali, a titolo esemplificativo: sociologia, scienze politiche, filosofia, diritto costituzionale;

- svolgere attività di beneficenza attribuendo direttamente, senza corrispettivo, borse di studio a favore di studiosi delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia.

Non potranno essere effettuate attività a favore di forze, partiti e movimenti politici.

L'attività e la Fondazione stessa dovranno rispettare il pensiero e le attività delle personalità di Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia che, pur professando tutte fede cattolica, hanno sempre ritenuto opportuno e corretto distinguere l'attività religiosa dalle loro attività sociali e politiche, avendo come principio ispiratore lo Statuto del Partito Popolare Italiano.

La Fondazione potrà perseguire le proprie finalità istituzionali svolgendo le attività direttamente connesse, meglio indicate all'articolo 3 dello Statuto che, costituito da n. 20 articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me notaio datane al comparente, che lo approva.

ART. 3

La Fondazione avrà durata indeterminata.

ART. 4

4.1. A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il comparente nella sua qualità di Fondatore dichiara di assegnare alla stessa la somma di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile emesso in data odierna dalla banca BANCO BPM S.P.A. sede

di Milano Agenzia 16, di pari importo, n. 5900333643-09.

Il componente dichiara che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'ottenimento da parte della Fondazione del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, 14 del R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 e 1 del D.lgs. 29 gennaio 1997 n. 26, con effetto retroattivo alla data odierna. Si precisa che sarà cura del legale rappresentante come *infra* nominato effettuare il versamento della somma portata dal suddetto assegno circolare sul conto corrente intestato alla Fondazione che sarà aperto presso un istituto bancario, una volta che la Fondazione avrà ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

4.2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 5

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è così nominato:

* CAMPANINI Riccardo, quale Presidente, il quale, sopra comparso, dichiara di accettare la carica;

* ROMEO Antonino Maria Giovanni, nato a Catania il giorno 8 ottobre 1959, residente in Viagrande (CT), Via Cava n. 51, codice fiscale RMO NNN 59R08 C351K, quale Consigliere;

* PAPALE Giovanni, nato a Grammichele (CT) il giorno 11 agosto 1957, residente a Caltagirone (CT), Via Giuseppe Garibaldi n. 22, codice fiscale PPL GNN 57M11 E133K, quale Consigliere.

I primi membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati rimarranno in carica un triennio, e precisamente fino alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo anno, salvo revoca, dimissioni o morte.

Ai signori ROMEO Antonino Maria Giovanni e PAPALE Giovanni, che hanno già dato prima d'ora la loro disponibilità a ricoprire tali cariche, verrà data tempestiva comunicazione della loro nomina.

Il Fondatore dichiara di attribuire al dott. STURZO Guglielmo, nato a Roma il 19 ottobre 1958, domiciliato in Roma alla via Castelfondo n. 9, codice fiscale STR GGL 58R19 H501B, la facoltà, a partire dalla nomina del prossimo Consiglio di Am-

ministrazione, di nominare in perpetuo un membro del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 6

Il controllo e la revisione legale dei conti della Fondazione sono affidati ad un organo di controllo in composizione monocratica; a comporre il primo organo di controllo è nominato il signor:

- CARTALEMI Massimo Salvatore Alessandro, nato a Gorizia il giorno 11 febbraio 1967, residente a Catania, Via Domenico Sanfilippo n. 20, codice fiscale CRT MSM 67B11 E09BY, Iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 77673 di iscrizione, D.M. 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 25 giugno 1999.

Il nominato organo di controllo monocratico dura in carica per triennio, e precisamente fino alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo anno, salvo revoca, dimissioni o morte.

Al signor CARTALEMI Massimo Salvatore Alessandro, che ha già dato prima d'ora la sua disponibilità a ricoprire tale carica, verrà data tempestiva comunicazione della sua nomina.

ART. 7

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 8

La Fondazione è regolata dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto già allegato al presente atto sotto la lettera "A", salvo quanto più avanti previsto all'ART. 10 del presente atto, e ad essa si applicano le disposizioni del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, contenente la disciplina delle ONLUS.

ART. 9

Il componente, nella sua qualità di Fondatore e Presidente della Fondazione, è autorizzato a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione e a fare tutto quanto necessario e richiesto dalle competenti autorità ai fini del riconoscimento medesimo, compresa la facoltà di apportare al presente atto ed allo Statuto sopra allegato sotto la lettera "A" tutte quelle soppressioni, modificazioni, integrazioni, rettifiche che fossero necessarie o richieste dalle competenti autorità ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione ed ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe delle Onlus ai sensi della normativa vigente.

ART. 10

Il Fondatore dichiara di volere che la Fondazione, in ragio-

ne delle sue attività istituzionali, ottenga la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), una volta divenuto operativo, essendo a tal fine necessario che lo Statuto della Fondazione sia adeguato alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS).

Al fine dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS nei termini di legge, viene adottato con il presente atto un secondo Statuto le cui norme di funzionamento sono sin da ora adeguate alla disciplina del Codice del Terzo Settore e la cui efficacia è sospensivamente condizionata, e quindi subordinata: (i) alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, CTS, ossia avrà efficacia dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, CTS e, comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del RUNTS nonchè (ii) alla valida iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Tale ultimo Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa lettura datane da me notaio al comparente, che lo approva; si precisa che tale Statuto andrà a sostituire lo Statuto allegato sotto la lettera "A" al verificarsi della duplice condizione sospensiva sopra indicata e che, sino al verificarsi di detta condizione sospensiva, conserverà piena efficacia lo Statuto allegato sotto la lettera "A".

ART. 11

Il comparente, nella sua qualità di Fondatore e Presidente, delega sin da ora il legale rappresentante *pro tempore* della Fondazione a fare quanto necessario ed opportuno per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel RUNTS territorialmente competente entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dal sopra citato articolo 104, secondo comma, D.lgs. 2017/117, e comunque entro la data del 31 marzo del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, CTS, espressamente autorizzandolo sin da ora in particolare: (i) ad intervenire in atti notarili necessari ai fini della verifica delle condizioni di legge e del patrimonio minimo secondo il disposto dell'articolo 22 CTS, con facoltà di produrre e depositare al notaio rogante e/o alle autorità competenti le informazioni e la documentazione anche contabile necessarie, nonché (ii) ad apportare al presente atto ed allo Statuto sopra allegato sotto la lettera "B" tutte quelle soppressioni, modificazioni, integrazioni, rettifiche che fossero necessarie o richieste dalla competenti autorità ai fini della valida iscrizione nel RUNTS.

ART. 12

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dal comparente, nella sua veste di Fondatore, e-

spressamente richiamandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946 n. 346.

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento UE 2016/679 (c.d. *"Normativa in materia di protezione dei dati personali"*), il componente presta il proprio consenso al trattamento di tali dati e alla loro conservazione per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione del presente atto.

Di questo atto e degli allegati ho dato lettura, alla presenza dei testimoni, alla parte, che lo sottoscrive alle ore 12,45.

Consta di due fogli scritti per cinque pagine e fin qui della sesta da me e da persona di mia fiducia.

F.to Riccardo Campanini

F.to Valeria Rotti

F.to Carlotta Dalla Costa

F.to Monica Zara Notaio

Allegato "A" del n. 65091/18692 di repertorio

STATUTO

"FONDAZIONE CASA NATALE STURZO ONLUS"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CASA NATALE STURZO ONLUS"

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Caltagirone (CT) all'indirizzo determinato in sede di atto costitutivo e poi determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà comunque istituire sedi secondarie.

ART. 3 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4601997:

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409;
- beneficenza;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad uni-

versità, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare, la Fondazione persegue i seguenti scopi:

- la valorizzazione della casa natale di don Luigi Sturzo sita a Caltagirone (Catania) a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale, mediante la realizzazione e la gestione di un Centro Polifunzionale (Museo, Centro Studi, Biblioteca, Centro Convegni, Foresteria) denominato "Casa Museo Sturzo" da destinare a fini sociali e culturali nonché mediante la diffusione, la didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- la gestione di tutte le attività socio-culturali, convegnistiche ed editoriali, nonché tutte le attività annesse e connesse alla tutela, fruizione e valorizzazione del bene Casa Museo Sturzo, dell'Archivio e della Biblioteca in esso contenuti, secondo la normativa vigente e d'intesa con gli Enti allo scopo preposti;

- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale, con possibilità di istituire borse di studio o altre forme di sovvenzionamento a favore di studiosi negli ambiti di particolare interesse sociale già percorsi dalle personalità di Mario e Luigi Sturzo, Emanuele Taranto e Carmelo Caristia, quali, a titolo esemplificativo: sociologia, scienze politiche, filosofia, diritto costituzionale ecc.;

- svolgere attività di beneficenza attribuendo direttamente, senza corrispettivo, borse di studio a favore di studiosi delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia.

Per il raggiungimento dei suoi fini, la Fondazione intende svolgere le seguenti attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse:

- progettare attività di istruzione, educazione, formazione culturale e sociale, anche organizzando incontri, seminari, conferenze, congressi, convegni, corsi informativi, formativi anche via internet;

- produrre materiale informativo e formativo anche audiovisivo e pubblicazioni e partecipare a trasmissioni radiotelevisive su temi attinenti la tutela, lo studio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico;

- organizzare e gestire iniziative per lo sviluppo culturale e sociale, con interventi multidisciplinari integrati;

- collaborare con le agenzie dell'ONU, con istituzioni civili, politiche ed ecclesiali, nazionali ed internazionali, altre organizzazioni ed enti istituzionali e, comunque, anche

non governative, con enti ed associazioni regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la definizione di specifici protocolli di intesa e/o accordi di programma;

- sostenere progetti che rispettino le dichiarazioni ministeriali e gli obiettivi di millennio dell'ONU;

- collaborare con le istituzioni comunitarie europee ed internazionali;

- collaborare con i pubblici poteri e con organismi internazionali per la realizzazione dei suddetti scopi;

- cooperare con gli altri enti nazionali ed internazionali con finalità simili, tendendo per quanto possibile alla formazione di poli e reti aventi scopi analoghi o affini;

- organizzare, gestire e promuovere eventi di varia natura e quant'altro utile per la raccolta dei fondi a sostegno degli scopi come disposto dal D. lgs. 1997 n. 460.

La Fondazione può con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, quali:

a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;

b) la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Non potranno essere effettuate attività a favore di forze, partiti e movimenti politici.

L'attività e la Fondazione stessa dovranno rispettare il pensiero e le attività delle personalità di Mario e Luigi Sturzo e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia, che, pur professando tutte fedi cattoliche, hanno sempre ritenuto opportuno e corretto distinguere l'attività religiosa dalle loro attività sociali e politiche, avendo come principio ispiratore lo Statuto del Partito Popolare Italiano.

ART. 4 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- l'organo di amministrazione;

- il Presidente;

- l'organo di controllo.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati; le eventuali sostituzioni

tuzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 5 - Organo di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri due dei quali nominati dai membri in carica e un membro nominato dal dott. Guglielmo Sturzo, nato a Roma il 19 ottobre 1958, domiciliato in Roma, Via Castelfondo, 9, codice fiscale STR GGL 58R19 H501B, o dai suoi eredi. I Consiglieri durano in carica un triennio e precisamente fino alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo anno, salvo revoca, dimissioni o morte, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino all'assemblea successiva.

Nessun esponente politico o rappresentante pubblico di nomina politica potrà ricoprire alcuna carica, né essere designato come componente degli organi sociali della Fondazione.

Nessun politico in carica, o già inserito in liste elettorali, potrà partecipare ad alcuna attività della Fondazione o essere ospitato e/o invitato in visita a distanza minima di tre mesi da elezioni di qualsivoglia ordine e tipo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti delle disponibilità patrimoniali della Fondazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su domanda motivata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto che devono essere deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, oppure - in caso di verbale in forma notarile - dal notaio.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, conservato nella sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni

- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le linee programmatiche della Fondazione;
- coordinare lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- elaborare il piano triennale di attività che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
- modificare lo Statuto;
- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- gestire i beni della Fondazione;
- emanare i regolamenti interni, avendo particolare riguardo per il disciplinare di custodia e uso della Casa Museo Sturzo, oltre che contenenti la disciplina riguardante la partecipazione, le modalità ed i criteri di attribuzione delle borse di studio;
- istituire, se lo riterrà opportuno, la categoria degli Amici promotori della Fondazione che sono coloro che ne condividono gli scopi e la sostengono. Tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e/o deliberativo;
- nominare, se lo riterrà opportuno, un Comitato d'onore. Anche tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e/o deliberativo;
- nominare, ove ritenuto opportuno, un Comitato scientifico;
- costituire, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e commissioni a cui delegare determinati poteri;
- attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportuno per la realizzazione degli scopi statutari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 6 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione.

In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente compie i doveri pertinenti alla sua carica; in particolare promuove e dirige le attività della Fondazione nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene delegato a compiere quanto necessario per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'Autorità competente e ad apportare al seguente atto tutte quelle modifiche che fossero necessarie o richieste dall'autorità competente; è inoltre responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, oppure a procuratori per singoli atti o per categorie di atti.

Il Presidente ha la responsabilità della cassa sociale e amministra il denaro conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vicepresidente, se nominato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal terzo membro del Consiglio di Amministrazione.

L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 7 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; egli svolge la funzione di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ove necessario, fa le veci del Presidente e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

ART. 8 - Nomina di Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al di fuori dei suoi membri, un Direttore Generale, con mansioni esecutive ed amministrative, al quale chiedere anche pareri non vincolanti, determinando le indennità ad esso spettanti e la durata del suo incarico.

Il Direttore Generale esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con poteri meramente consultivi.

ART. 9 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo amministrativo nomina un organo di controllo. Esso può essere monocratico o collegiale; se collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

Tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti i-

scritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'organo di controllo partecipa alle riunioni dell'organo di amministrazione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'accettazione di liberalità e contribuzioni sotto qualsiasi forma dovrà essere sottoposta al parere dell'organo di controllo, il quale non sarà vincolante.

Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

ART. 10 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Esso è composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

Un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti l'eventuale Comitato Scientifico saranno nominati dal dottor Guglielmo Sturzo, o dai suoi eredi.

Essi dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Il Comitato Scientifico sarà presieduto da uno studioso di chiara fama nel settore artistico e culturale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico si riunirà su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva; si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dovrà segnalare al Consiglio di Amministrazione le attività della Fondazione non in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e con il

conseguimento delle finalità statutarie.

**ART. 11 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzio-
ne utili**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 460/1997.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione.

Art. 13 - Entrate

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari e postali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 14 - Esercizio e Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 15 - Libri sociali

La Fondazione tiene i libri sociali che siano obbligatoriamente previsti in forza di legge o del presente Statuto.

ART. 16 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e dalle relative norme di attuazione e dalla disciplina vigente in materia.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto può essere modificato solo con l'unanimità dei componenti dell'organo amministrativo.

Art. 17 - Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata indeterminata.

In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo dopo la completa soddisfazione degli obblighi e oneri assunti. Il patrimonio della Fondazione sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Norma Transitoria

In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'organo di controllo della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Art. 19 - Organi in attesa del riconoscimento

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non regolato da questo Statuto si fa rinvio al D.Lgs. 460/1997 e alle norme vigenti in materia.

F.to Riccardo Campanini

F.to Valeria Rotti

F.to Carlotta Dalla Costa

F.to Monica Zara Notaio

Allegato "B" del n. 65091/18692 di repertorio

STATUTO

"FONDAZIONE CASA NATALE STURZO ETS"

ART. 1 - Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CASA NATALE STURZO ETS"

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e in particolare la disciplina del D.lgs. 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Caltagirone (CT), all'indirizzo determinato in sede di atto costitutivo e poi determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge.

La Fondazione potrà comunque istituire sedi secondarie.

ART. 3 - Scopo

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Le suddette attività di interesse generale vengono attuate per il perseguimento delle seguenti finalità:

- la valorizzazione della casa natale di don Luigi Sturzo, sita a Caltagirone (Catania), a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale, mediante la realizzazione e la gestione di un "Centro Polifunzionale" (Museo, Centro Studi, Biblioteca, Centro Convegni, Foresteria) denominato "Casa Museo Sturzo", da destinare a fini sociali e culturali, nonché mediante la diffusione, la

didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- la gestione di tutte le attività socio-culturali, convegnistiche ed editoriali, nonché tutte le attività annesse e connesse alla tutela, fruizione e valorizzazione del bene "Casa Museo Sturzo", dell'Archivio e della Biblioteca in esso contenuti, secondo la normativa vigente e d'intesa con gli enti allo scopo preposti;

- l'istruzione, l'educazione e la formazione culturale e sociale;

- operare nel campo della ricerca scientifica, anche di particolare interesse sociale, con possibilità di istituire borse di studio o altre forme di sovvenzionamento, a favore di studiosi negli ambiti di particolare interesse sociale già percorsi dalle personalità di Mario e Luigi Sturzo, Emanuele Taranto e Carmelo Caristia, quali, a titolo esemplificativo: sociologia, scienze politiche, filosofia, diritto costituzionale ecc.;

- progettare attività nel campo dell'assistenza sociale, culturale, solidaristica, attività educative, incontri, seminari, conferenze, produrre materiale informativo e formativo su temi e pubblicazioni;

- informare attraverso pubblicazioni, materiale audiovisivo, programmi radiotelevisivi, conferenze, congressi, convegni, anche via internet, per la diffusione, la didattica, l'approfondimento, lo sviluppo e l'applicazione del pensiero di Mario e Luigi Sturzo e di altre personalità ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia;

- svolgere attività di beneficenza attribuendo direttamente, senza corrispettivo, borse di studio a favore di studiosi delle eminenti personalità Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* Emanuele Taranto e Carmelo Caristia.

Per l'attuazione delle sopra indicate attività di interesse generale, la Fondazione intende in particolare:

- promuovere e gestire iniziative volte a valorizzare la Casa Museo Sturzo a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo e intercontinentale;

- progettare attività di istruzione, educazione, formazione culturale e sociale, anche organizzando incontri, seminari, conferenze, congressi, convegni, corsi informativi, formativi anche via internet;

- produrre materiale informativo e formativo anche audiovisivo e pubblicazioni e partecipare a trasmissioni radiotelevisive su temi attinenti la tutela, lo studio e lo sviluppo culturale, sociale ed economico;

- organizzare e gestire iniziative per lo sviluppo culturale e sociale, con interventi multidisciplinari integrati;

- promuovere attività di solidarietà sociale;
- collaborare con le agenzie dell'ONU, con istituzioni civili, politiche ed ecclesiali, nazionali ed internazionali, altre organizzazioni ed enti istituzionali e, comunque, anche non governative, con enti e associazioni regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la definizione di specifici protocolli di intesa e/o accordi di programma;
- sostenere progetti che rispettino le dichiarazioni ministeriali e gli obiettivi di millennio dell'ONU;
- collaborare con le istituzioni comunitarie europee ed internazionali;
- collaborare con i pubblici poteri e con organismi internazionali per la realizzazione dei suddetti scopi;
- cooperare con gli altri enti nazionali ed internazionali con finalità simili, tendendo per quanto possibile alla formazione di poli e reti aventi scopi analoghi o affini;
- organizzare, gestire e promuovere eventi di varia natura ed in generale porre in essere iniziative per la raccolta dei fondi a sostegno delle proprie attività di interesse generale alle condizioni e nei limiti previsti dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dai relativi decreti attuativi.

La Fondazione può svolgere, in conformità all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio di Amministrazione che è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Fermo quanto sopra, la Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, svolgere le seguenti attività diverse:

- la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità, come l'acquisto di beni o servizi, l'assunzione di personale dipendente dotato della necessaria qualificazione professionale, l'accensione di mutui o finanziamenti;
- la partecipazione, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private, comprese società di capitali, che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La Fondazione non potrà svolgere attività a favore di forze, partiti e movimenti politici.

L'attività e la Fondazione stessa dovranno rispettare il pensiero e le attività delle personalità di Mario e Luigi Sturzo, e di altre ad esse connesse, *in primis* di Emanuele Taranto e Carmelo Caristia che, pur professando tutte fede cattolica, hanno sempre ritenuto opportuno e corretto distinguere

l'attività religiosa dalle loro attività sociali e politiche, avendo come principio ispiratore lo Statuto del Partito Popolare Italiano.

ART. 4 - Organi sociali

Sono organi della Fondazione:

- l'organo di amministrazione;
- il Direttore Generale, ove nominato;
- l'organo di controllo;
- l'organo incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato.

Le cariche sociali sono elettive, hanno durata di tre anni e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del mandato medesimo.

ART. 5 - Organo di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri due dei quali nominati dai membri uscenti o in carica e un membro nominato dal dott. Guglielmo Sturzo, nato a Roma il 19 ottobre 1958, domiciliato in Roma, Via Castelfondo, 9, codice fiscale STR GGL 58R19 H501B, o dai suoi eredi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

I Consiglieri durano in carica un triennio e precisamente fino alla data di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo anno, salvo revoca, dimissioni o morte, e sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino all'assemblea successiva.

Nessun esponente politico o rappresentante pubblico di nomina politica potrà ricoprire alcuna carica, né essere designato come componente degli organi sociali della Fondazione.

Nessun politico in carica, o già inserito in liste elettorali, potrà partecipare ad alcuna attività della Fondazione o essere ospitato e/o invitato in visita prima del decorso di almeno tre mesi da elezioni di qualsivoglia ordine e tipo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per le attività svolte, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio, nei limiti delle disponibilità patrimoniali della Fondazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte

l'anno e ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o su domanda motivata da almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto che devono essere deliberate all'unanimità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato, oppure - in caso di verbale in forma notarile - dal notaio.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, conservato nella sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le linee programmatiche della Fondazione;
- coordinare lo sviluppo delle attività della Fondazione;
- elaborare il piano triennale di attività che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
- modificare lo Statuto;
- approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
- gestire i beni della Fondazione;
- emanare i regolamenti interni, avendo particolare riguardo per il disciplinare di custodia e uso della Casa Museo Sturzo, oltre che contenenti la disciplina riguardante la partecipazione, le modalità ed i criteri di attribuzione delle borse di studio;
- istituire, se lo riterrà opportuno, la categoria degli "Amici promotori della Fondazione" che sono coloro che ne condividono gli scopi e la sostengono. Tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e/o deliberativo;
- nominare, se lo riterrà opportuno, un Comitato d'onore. Anche tale categoria è meramente onoraria e priva di ogni potere amministrativo e/o deliberativo;
- nominare, ove ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico;
- costituire, se lo riterrà opportuno, sottocomitati e com-

missioni a cui delegare determinati poteri;

- attuare tutte quelle iniziative che riterrà opportuno per la realizzazione degli scopi statutari.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 6 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione.

In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente compie i doveri pertinenti alla sua carica; in particolare promuove e dirige le attività della Fondazione nel rispetto degli scopi statutari e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente viene delegato a compiere quanto necessario per l'ottenimento del riconoscimento da parte dell'Autorità competente e ad apportare al seguente atto tutte quelle modifiche che fossero necessarie o richieste dall'autorità competente, è inoltre responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Può delegare, su delibera del Consiglio di Amministrazione, parte dei suoi poteri ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, oppure a procuratori per singoli atti o per categorie di atti.

Il Presidente ha la responsabilità della cassa sociale e amministra il denaro conformemente alle direttive del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni verranno esercitate dal Vicepresidente se nominato, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal terzo membro del consiglio di amministrazione.

L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

ART. 7 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri; egli svolge la funzione di segretario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; ove necessario, fa le veci del Presidente e compie ogni altro dovere pertinente alla sua carica.

ART. 8 - Nomina di Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al di fuori dei suoi membri, un Direttore Generale, con mansioni esecutive ed amministrative, al quale chiedere anche pareri non vincolanti, determinando le indennità ad esso spettanti e la durata del suo incarico.

Il Direttore Generale esercita, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi ed ai programmi di attività della Fondazione.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con poteri meramente consultivi.

ART. 9 - Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina dell'organo di controllo che può essere monocratico o collegiale; se collegiale esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti; in tale ultimo caso, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse da quelle di interesse generale ed alla raccolta fondi;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo partecipa alle riunioni dell'organo di

amministrazione.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'accettazione di liberalità e contribuzioni sotto qualsiasi forma dovrà essere sottoposta al parere dell'organo di controllo, il quale non sarà vincolante.

Delle proprie decisioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

ART. 10 - Revisione legale dei conti

Qualora la revisione legale non sia attribuita all'organo di controllo e qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Delle proprie decisioni il soggetto incaricato della revisione legale redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

ART. 11 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato scientifico, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

Esso è composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da membri scelti tra personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte e dotate di specializzazione professionale, comprovata esperienza e specifica competenza, in particolare, nei settori di attività della Fondazione.

Un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti del Comitato Scientifico saranno nominati dal dottor Guglielmo Sturzo, o dai suoi eredi.

Il Comitato Scientifico sarà presieduto da uno studioso di chiara fama nel settore artistico e culturale, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico si riunirà su convocazione del Presidente del Comitato medesimo o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva; si pronuncia in ordine agli indirizzi, ai programmi ed alle attività scientifiche e culturali della Fondazione.

Il Comitato Scientifico dovrà segnalare al Consiglio di Ammi-

nistrazione le attività della Fondazione non in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004 e con il conseguimento delle finalità statutarie.

**ART. 12 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzio-
ne utili**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'articolo 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione dal valore non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del D.lgs. 217/2017

Il fondo di dotazione iniziale potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità statutarie, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
- C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da persone fisiche con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
- D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
- F. avanzi di amministrazione.

Art. 14 - Entrate

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (articolo 5 D.lgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che

non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 D.Lgs 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti bancari e postali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'articolo 22 del D.lgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 15 - Esercizio e bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili e il bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Statuto

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dalle relative norme di attuazione e dalla disciplina vigente in materia.

L'organo amministrativo può approvare un regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto può essere modificato solo con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti dell'organo amministrativo.

Art. 19 - Durata e scioglimento

La Fondazione ha durata indeterminata.

In caso di estinzione o scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, i quali compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuo dopo la completa soddisfazione degli obblighi e oneri assunti.

Il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione con la stessa delibera di nomina dei liquidatori.

Art. 20 - Organi in attesa del riconoscimento

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per tutto quanto non regolato da questo Statuto si fa rinvio al Codice del Terzo settore, al Codice Civile ed alle norme vigenti in materia.

F.to Riccardo Campanini

F.to Valeria Rotti

F.to Carlotta Dalla Costa

F.to Monica Zara Notaio